

ATTO DD 120/A2106A/2020

DEL 29/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero**

OGGETTO: D.G.R. n. 30-2012 del 25/09/2020 di proroga di anni uno della convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Torre Pellice per l'attribuzione dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo Palazzo del ghiaccio di proprietà regionale. Approvazione dello schema di convenzione che aggiorna e proroga la convenzione vigente. Prenotazione della somma di euro 265.500,00 sul cap. 151670, annualità di bilancio 2021, a favore del comune di Torre Pellice.

Premesso che:

l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 8/2013, come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, ha disposto il trasferimento dell'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice, di proprietà regionale, al Comune nel cui territorio insiste, da attuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale;

nelle more del trasferimento, con deliberazione n. 29-5719 del 02/10/2017 la Giunta Regionale autorizzava l'attribuzione, al Comune di Torre Pellice, dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del ghiaccio" sito in Torre Pellice, via Jacopo Lombardini n. 15, per le annualità 2017-2018 e 2018-2019, nonché l'attribuzione di un contributo massimo di euro 265.500,00 per ciascuna di tali annualità, salvo eventuale revisione dell'importo a seguito dei lavori di riqualificazione finalizzati al risparmio energetico, ad opera di SCR Piemonte S.p.A. demandando alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport l'adozione degli atti necessari;

con determinazione dirigenziale n. 725 del 21/12/2017 è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Torre Pellice per la gestione dell'impianto, perfezionatasi in data 20/2/2018, valida per le annualità 2017-2018 e 2018-2019 a far data dalla presa in consegna del bene e delle dotazioni, come da verbale del 2/10/2017, e fino al 30 settembre 2019;

con deliberazione n. 30-8641 del 29/03/2019 la Giunta Regionale, su richiesta del Sindaco del comune di Torre Pellice, a lavori di riqualificazione ancora in corso, ha stabilito di prorogare di un anno suddetta convenzione, alle medesime condizioni nella stessa contenute, nonché di destinare, anche per l'annualità 2019-2020, l'importo massimo di euro 265.500,00 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto;



con determinazione dirigenziale n. 299 del 20/05/2019 il Settore "Offerta turistica e Sportiva" approvava l'atto integrativo della convenzione di cui alla D.D. 725/2017 e contestualmente impegnava la somma di euro 265.500,00 sul pertinente cap. 151670/2020 a favore del comune di Torre Pellice per l'annualità 2019-2020.

Dato atto che

con note prot. n. 15265 del 14.10.2019, n. 7630 del 15.6.2020, n. 9605 del 24.7.2020 ed infine n. 10354 del 10.8.2020 il Sindaco del Comune di Torre Pellice ha chiesto ulteriore proroga della durata della convenzione vigente;

i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica dell'impianto si sono protratti al 2020, come comunicato dal Sindaco del Comune di Torre Pellice con nota del 10/8/2020, il quale ha evidenziato che, ad oggi, gli impianti del fotovoltaico non sono ancora in funzione in quanto la pratica GSE per la messa in esercizio risulta tuttora in corso e che sarà quindi possibile definire i costi effettivi dell'impianto, in particolare quelli relativi ai consumi energetici, solo a seguito del prolungamento della gestione al fine di consentire che gli stessi siano messi a regime.

Preso atto che

le spese sostenute dal Comune di Torre Pellice per la gestione e il funzionamento dell'impianto in oggetto ammontano, per la stagione 2019-2020 a euro 481.539,57 a fronte di entrate pari a euro 122.287,94 come da rendiconto approvato dalla Giunta Comunale di Torre Pellice con deliberazione n. 126 del 19/8/2020 agli atti presso gli uffici del Settore Sport e Tempo Libero; il Comune di Torre Pellice deve quindi sostenere costi di gestione dell'impianto ben superiori alle entrate derivanti dal contributo regionale, il tutto come ribadito con comunicazione del Sindaco prot. 0012627 del 24/09/2020;

solo successivamente alla conduzione in esercizio dell'impianto per un ulteriore tempo congruo sarà possibile esprimere le valutazioni circa il futuro assetto proprietario e la conseguente gestione del bene.

Considerato che l'art. 216 comma 2 (rubricato: "Disposizioni in tema di impianti sportivi") del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "*Rilancio*"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto la possibilità di revisionare i rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziarie pattuite tra le parti.

Vista la D.G.R. n. 30-2012 del 25/09/2020 con la quale la Giunta regionale ha quindi autorizzato la proroga di anni uno della convenzione in oggetto, per l'annualità 2020-2021 con scadenza il 30/09/2021, alle medesime condizioni già in essere e parimenti, con D.G.C. n. del....., la Giunta del Comune di Torre Pellice ha approvato detta proroga;

con la stessa D.G.R. n. 30-2012 del 25/09/2020 la Giunta Regionale ha altresì disposto di destinare al Comune di Torre Pellice un contributo massimo di euro 265.500,00 da imputarsi alla Missione 6, programma 0601, cap. 151670 del Bilancio 2020-2022 (annualità 2021) che presenta la necessaria disponibilità, da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto, salvo eventuale revisione dell'importo a seguito della messa a regime degli impianti realizzati da SCR Piemonte S.p.A. finalizzati al risparmio energetico;

atteso che suddetto contributo sarà versato dietro presentazione del provvedimento amministrativo dell'organo competente di approvazione di una relazione/rendiconto, che dovrà in particolare contenere :

- il tipo e la durata delle attività effettuate;
- il numero delle ore di utilizzo delle strutture a fini agonistici dilettantistici o ad altri fini;
- il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto relativo all'ultimo esercizio con evidenza degli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto e dalle attività di tipo commerciale e/o ricreativo ivi svolte;
- le attività di manutenzione effettuate.

Ritenuto opportuno approvare un nuovo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di aggiornarne le premesse inserendo i riferimenti ai recenti provvedimenti,

nonché modificando l'art. 3 (Durata) che proroga la validità della convenzione al 30/09/2021 e inserendo specificazioni agli artt. 10,12 e 13; dette modifiche non comportano modifiche sostanziali al contratto che mantiene le medesime condizioni contrattuali già in essere tra le parti;

ritenuto altresì opportuno prenotare sul capitolo 151670 la somma di euro 265.500,00 sull'annualità 2021 a favore del comune di Torre Pellice (codice beneficiario 12074) ;

ritenuto altresì opportuno prenotare la somma di euro 265.500,00 a favore del comune di Torre Pellice (codice beneficiario 12074) come di seguito dettagliato;
euro 265.500,00, capitolo 151670/2020 "Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dell'impianto sportivo "Palazzo del ghiaccio" di Torre Pellice - trasferimenti agli EE.LL.", del bilancio gestionale previsionale 2020-2022, annualità 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale - art. 17 (Attribuzioni dei dirigenti) e art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)";
- vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)";
- vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- vista la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- vista la D.G.R. n. 19 - 1404 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022", modificata dalla l.r. 15 maggio 2020 n.12 primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid -19" Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. seconda Integrazione.";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";

- vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR 37-1051 del 21/02/2020, con cui si approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte;
- vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5/5/2020 che approva il "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e le relative circolari attuative della regione Piemonte;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
- visto il cap. 151670 "Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dell'impianto sportivo Palazzo del ghiaccio di Torre Pellice - Trasferimenti agli E.E.LL." che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, per la proroga di anni uno della convenzione in atto tra la Regione Piemonte e il Comune di Torre Pellice che disciplina l'uso e la gestione dell'impianto sportivo Palazzo del ghiaccio, sito in Torre Pellice e di proprietà regionale, di cui alle D.D. n. 725 del 21/12/2017 e n. 299 del 20/05/2019, mantenendo le medesime condizioni contrattuali già in essere tra le parti;
- di dare atto che l'adozione degli atti e dei provvedimenti occorrenti per l'attuazione della D.G.R. n. 30-2012 del 25/09/2020 è stata demandata alle Direzioni regionali Risorse Finanziarie e Patrimonio e Coordinamento Politiche e Fondi Europei;
- di prenotare la somma di euro 265.500,00 capitolo 151670 del Bilancio 2020-2022 (annualità 2021) a favore del Comune di Torre Pellice (codice beneficiario 12074), quale contributo massimo per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto per la stagione sportiva 2020 – 2021 la cui Transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che i fondi saranno trasferiti al beneficiario subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. il presente provvedimento sarà

pubblicato sul sito della regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE AL COMUNE DI TORRE PELLICE DELL'USO E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ REGIONALE "PALAZZO DEL GHIACCIO" IN TORRE PELLICE

TRA

la **REGIONE PIEMONTE** con sede in Torino (TO), Piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016, nella presente Convenzione rappresentata dalla dott.ssa Paola Casagrande, nata a Torino il 30/08/1963 e dal dr. Giovanni Lepri, nato a Verona il 18/03/1964, nella loro qualità, rispettivamente, di Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei e della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede di piazza Castello 165, autorizzati alla stipulazione della proroga con D.G.R. n. 30-2012 del 25 settembre 2020 di seguito per brevità anche "Regione"

E

il **COMUNE DI TORRE PELLICE** con sede in Torre Pellice, via Repubblica n. 1, codice fiscale 01451120016, nel presente atto rappresentato da Cagno Marco, nato a Pinerolo il 21 maggio 1981, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede comunale, che interviene nella presente Convenzione non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Torre Pellice, in qualità di Sindaco e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 28/09/2020, di seguito, per brevità, anche "Comune"

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" sito in Torre Pellice, via Jacopo Lombardini n. 15, realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, con una capienza di 2.370 spettatori e superficie coperta di 5.286 mq;

- l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 8/2013, come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, dispone, fra l'altro, che l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice sia trasferito al Comune nel cui territorio insiste, con vincolo all'uso pubblico e che al trasferimento è data attuazione con decreto del Presidente della Giunta regionale;

- il Comune di Torre Pellice ha tuttavia manifestato perplessità circa la possibilità di procedere sin da subito al trasferimento della proprietà dell'impianto, senza poter verificare gli effettivi oneri connessi alla gestione e manutenzione del bene che l'Ente locale di piccole dimensioni sarebbe chiamato a sostenere;

- considerata la scadenza al 30.09.2017 del contratto con il precedente gestore dell'impianto e l'assenza delle condizioni per la promozione di un nuovo bando per l'affidamento della gestione, in considerazione della prevista realizzazione, a decorrere dal 1° dicembre 2017, di lavori di riqualificazione energetica finanziati da Fondazione XX marzo 2006 e gestiti da SCR Piemonte, il Comune di Torre Pellice ha tuttavia manifestato l'intenzione, al fine di assicurare l'apertura dell'impianto e di garantirne l'utilizzo, alla luce anche delle ricadute economiche e turistiche sulla comunità locale, di ottenerne l'uso e la gestione, con la previsione della possibilità di affidamento a terzi;

- è intendimento dell'Amministrazione regionale garantire l'apertura e la fruibilità dell'impianto sportivo, nell'ottica della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e nel perseguimento dell'interesse generale all'uso del bene da parte della collettività, considerato anche quanto manifestato dal Comune circa l'esistenza di nuove realtà associative di carattere sportivo interessate all'utilizzo ottimale del suddetto impianto;

- con nota prot. n. 134/UC/SPP del 22.06.2017 a firma dell'Assessore regionale *pro tempore* allo Sport, la Regione Piemonte si è resa disponibile alla sottoscrizione di una Convenzione con

il Comune di Torre Pellice per l'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015, al fine di garantire la continuità dell'attività sportiva;

- nelle more della realizzazione dei programmati interventi di riqualificazione energetica del bene e dell'assunzione delle decisioni circa il suo futuro assetto proprietario, con D.G.R. n. 29-5719 del 2.10.2017 sono stati autorizzati l'affidamento al Comune di Torre Pellice, direttamente presente sul territorio, dell'uso e della gestione del suddetto impianto sportivo, con il vincolo del mantenimento della destinazione all'uso pubblico, ai fini dell'ottimizzazione della gestione e della fruizione da parte dei cittadini del comprensorio, e la consegna anticipata, nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione, per la durata ed alle condizioni tutte di cui al richiamato provvedimento deliberativo;

- con verbale in data 2.10.2017 la Regione Piemonte ha consegnato l'impianto con le relative dotazioni al Comune di Torre Pellice;

- con determinazione dirigenziale n. 725 del 21/12/2017 è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Torre Pellice per la gestione dell'impianto, perfezionatasi in data 20/2/2018, valida per le annualità 2017-2018 e 2018-2019, dalla data di presa in consegna del bene e delle dotazioni, come da verbale del 2/10/2017, e fino al 30 settembre 2019;

- successivamente, con le note dell'8/6/2018 prot. n. 9721 e del 12/3/2019 prot. n. 3994, il Sindaco del comune di Torre Pellice ha richiesto all'Amministrazione regionale la proroga di un anno della convenzione suddetta, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti dal punto di vista della gestione delle attività sportive nella stagione 2017-2018 anche durante la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto eseguiti da S.C.R. e Fondazione XX Marzo 2006 e della necessità di poter valutare, a conclusione dei lavori di riqualificazione, i costi effettivi della struttura;

- con D.G.R. n. 30-8641 del 29/03/2019 la Giunta Regionale ha quindi stabilito di prorogare di un anno la convenzione di cui sopra, con il Comune di Torre Pellice, per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" alle medesime condizioni in essa contenute, nonché di destinare, anche per l'annualità 2019-2020, l'importo massimo annuale di euro 265.500,00 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto;

- con determinazione dirigenziale n. 299 del 20/5/2019 la Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport - Settore Offerta turistica e Sportiva - ha approvato l'atto di proroga della predetta convenzione con scadenza al 30.09.2020 e, contestualmente, impegnato la somma di euro 265.500 sul cap. 182245 a favore del Comune di Torre Pellice per l'annualità 2019-2020;

- con note prot. n. 15265 del 14.10.2019, n. 7630 del 15.6.2020, n. 9605 del 24.7.2020 ed infine n. 10354 del 10.8.2020 il Sindaco del Comune di Torre Pellice ha chiesto di prorogare ulteriormente la durata della convenzione vigente in considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica dell'impianto si sono protratti al 2020 e che sarà quindi possibile definire i costi effettivi dell'impianto, in particolare quelli relativi ai consumi energetici, solo a seguito del prolungamento della gestione al fine di consentire che gli stessi siano messi a regime.

- Dato atto che il Comune deve sostenere costi di gestione dell'impianto ben superiori alle entrate derivanti dal contributo regionale il tutto come ribadito con comunicazione del Sindaco prot. 0012627 del 24/09/2020.

- Preso atto che solo successivamente alla conduzione in esercizio dell'impianto per un ulteriore tempo congruo sarà possibile esprimere le valutazioni circa il futuro assetto proprietario e la conseguente gestione del bene.

- Considerato altresì, che l'art. 216 comma 2 (rubricato: "Disposizioni in tema di impianti sportivi") del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "*Rilancio*"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto la possibilità di revisionare i rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario pattuite tra le parti.

- Con D.G.R. n. 30-2012 del 25/09/2020, la Giunta regionale ha quindi autorizzato la proroga della convezione in oggetto, relativa all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" di Torre Pellice, sito in Torre Pellice, via Jacopo Lombardini n. 15 di proprietà regionale, per le annualità 2020-2021 con scadenza il 30/09/2021, alle medesime condizioni già in essere come sotto riportate; parimenti, con D.G.C. n. 141 del 28/09/2020 la Giunta del Comune di Torre Pellice ha approvato detta proroga;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione la Regione Piemonte affida in uso e gestione al Comune di Torre Pellice l'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" sito in Torre Pellice, via Jacopo Lombardini n. 15, con il vincolo del mantenimento della destinazione all'uso pubblico e conseguentemente con l'obbligo del Comune di garantirne l'apertura e la fruibilità da parte della collettività.

Il Comune potrà provvedere direttamente, con personale qualificato, alla gestione dell'impianto o affidarla, per un periodo non superiore alla durata della presente Convenzione e nel rispetto integrale delle condizioni tutte di cui al presente atto, a terzi in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività prevista, nell'osservanza della vigente normativa in materia di contratti pubblici per l'affidamento di servizi e con l'obbligo in capo al gestore di munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla legislazione vigente per lo svolgimento dell'attività sportiva di cui trattasi, rimanendo in tal caso l'Amministrazione regionale estranea a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed il terzo gestore. In caso di affidamento a terzi della gestione il Comune ed il gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente Convenzione.

I locali, gli impianti e le attrezzature elencate nel verbale di consegna di cui in premessa dovranno essere restituiti, alla scadenza della presente Convenzione, in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso, con apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.

Per gestione s'intende l'insieme delle attività volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'impianto e l'erogazione del servizio sportivo, per il perseguimento di finalità di promozione sportiva, ricreative e di aggregazione.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO

L'impianto sportivo dovrà essere destinato all'uso proprio e cioè:

- all'esercizio degli sport del ghiaccio in tutte le loro forme, in conformità con le regole della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG);
- alle attività di valorizzazione e promozione dei servizi sportivi e ricreativi;
alle attività connesse.

Qualsiasi mutamento di destinazione, anche parziale o temporaneo, è tassativamente vietato e comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, con l'obbligo del Comune di immediata restituzione del bene alla Regione.

ART. 3 – DURATA

La Convenzione ha validità fino al 30.09.2021 dandosi atto che il Comune è già detentore

dell'impianto in forza di contratto sottoscritto in data in data 20/2/2018 e relativo verbale di consegna. Pertanto il Comune di Torre Pellice dichiara di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dell'impianto e di non sollevare eccezioni al riguardo.

Non è ammesso il rinnovo tacito della Convenzione.

L'affidamento in gestione verrà risolto in caso di:

- uso difforme da quello previsto;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- accertata responsabilità del gestore per danni alle strutture;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione.

La Regione si riserva altresì di revocare l'affidamento in gestione per motivi di interesse pubblico o d'ordine pubblico senza che il Comune e/o il gestore abbiano diritto a compensi o indennità.

ART. 4 – ONERI GESTIONALI E DI MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE, MIGLIORIE

Il Comune è costituito custode dell'impianto e nella sua conduzione dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 del codice civile.

Sono a carico del Comune tutte le spese di gestione e funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle per il consumo d'acqua, luce e riscaldamento, di gestione degli impianti, di pulizia, di custodia, del personale, imposte e tasse, ecc.

Il Comune sarà inoltre tenuto ad effettuare a sua cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti e gli interventi di adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza ai fini dello svolgimento delle attività previste, ottemperando a tutte le richieste dei competenti organi territoriali di vigilanza (A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.).

E' facoltà del Comune, nel periodo di durata della Convenzione, proporre delle migliorie, a proprio carico. La proposta sarà sottoposta all'approvazione preventiva dell'Amministrazione regionale. Resta inteso che nulla sarà dovuto al Comune per le addizioni o migliorie e che, allo scadere della Convenzione, sarà facoltà della Regione o di ritenerle senza corresponsione di indennità, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, o di richiederne, alternativamente, la rimozione a cura e spese del Comune con ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 5 – INCOLUMITA' PUBBLICA

Nel caso in cui emergano problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità il Comune è obbligato ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti urgenti di sua competenza, dandone notizia alla Regione.

ART. 6 – ESONERO DI RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI

Il Comune di Torre Pellice esonera la Regione da ogni responsabilità per danni a persone o cose o per infortuni a terzi derivanti dalle attività praticate all'interno dell'impianto sportivo.

Il Comune risponderà direttamente dei danni a persone e/o cose comunque verificatisi nel corso della gestione, derivanti da cause di qualunque natura imputabili ad esso o al personale preposto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o rimborso da parte della Regione.

Il Comune dovrà provvedere a stipulare con primaria Compagnia idonea polizza assicurativa R.C.T. con indicazione dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata e massimale adeguato alle normali condizioni di utilizzo e di affluenza di pubblico nell'impianto.

Il Comune dovrà altresì garantire per tutta la durata della Convenzione e comunque sino all'effettiva riconsegna dell'impianto sportivo, per quanto attiene all'immobile ed alle

dotazioni ed in ragione del valore degli stessi, le stesse coperture assicurative operanti per i beni di sua proprietà.

ART. 7 – ISPEZIONI

La Regione, per accertare il diligente e puntuale svolgimento delle attività e l'osservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo di quanto analiticamente definito nel presente atto.

ART. 8 – CONTRIBUTO

Al Comune di Torre Pellice è riconosciuto dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei un contributo massimo di euro 265.500,00 annui per la stagione sportiva 2020/2021 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto, salvo eventuale revisione dell'importo a seguito dei lavori di riqualificazione a cura di SCR finalizzati al risparmio energetico

Il contributo verrà versato dietro presentazione del provvedimento amministrativo dell'organo competente di approvazione di una relazione/rendiconto, che dovrà in particolare contenere:

- il tipo e la durata delle attività effettuate;
- il numero delle ore di utilizzo delle strutture a fini agonistici, dilettantistici o ad altri fini;
- il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto relativo all'ultimo esercizio con evidenza degli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto e dalle attività di tipo commerciale e/o ricreativo ivi svolte;
- le attività di manutenzione effettuate.

Il contributo potrà essere erogato in due quote di pari importo o in un'unica soluzione

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO L'IMPIANTO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- nominativo del Responsabile dell'impianto e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
- elaborati progettuali relativi all'impianto aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- documento di valutazione del rischio di cui al Dlgs 81/2008 e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per il quale il datore di lavoro ne ha ravvisato la necessità;
- manuali di utilizzo e registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti, sia dei beni e attrezzature mobili sia degli impianti tecnologici presenti.

ART. 10 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Al Comune è affidata la gestione diretta della pubblicità fonica e visiva all'interno dell'impianto, autorizzandolo a diffonderla anche con mezzi elettronici, con il limite del rispetto e della tutela dell'immagine istituzionale della Regione Piemonte. I proventi da essa derivanti dovranno essere utilizzati per le attività manutentive dell'impianto; in ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Della presente Convenzione è vietata la cessione, a pena di risoluzione della stessa.

ART. 12 – SPESE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese della presente Convenzione, ivi comprese imposte e tasse e oneri accessori, sono ad esclusivo carico del Comune di Torre Pellice che provvederà all'iscrizione al repertorio.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Regione Piemonte non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. Per ogni controversia nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione che non si sia potuta definire bonariamente tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino, fatto comunque salvo quanto disposto dal d.lgs. 104/2010 e s.m.i.

ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ad ogni effetto del presente atto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, la Regione Piemonte elegge il proprio domicilio in Torino, piazza Castello 165, il Comune di Torre Pellice in Torre Pellice, via Repubblica 1, rimanendo esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Regione Piemonte :

sport@cert.regione.piemonte.it

per il Comune di Torre Pellice:

protocollo@pec.comunetorrepellice.it

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

- Per la Regione Piemonte:

I Direttori:

Paola CASAGRANDE

Giovanni LEPRI

- Per il Comune di Torre Pellice.
Il Sindaco

Marco COGNO

firmati digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 120/A2106A/2020 DEL 29/09/2020**

Prenotazione N°: 2021/2225

Importo (€): 265.500,00

Cap.: 151670 / 2021 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZO DEL GHIACCIO" DI TORRE PELLICE
- TRASFERIMENTI AGLI EE.LL.

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 12074

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021